

Corte di Appello di Catanzaro

Sezione prima civile

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Procedimento n. 1892/2019 R. G. V. G.

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:

dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo (Presidente);

dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);

dott. Giuseppe Bonfiglio (Consigliere);

ha pronunciato il presente

Decreto

Nella causa civile n. 1892/2019 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente tra:

1) SR (...), rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in calce all'atto di reclamo, dall'avv. Anna Di Novi, presso il cui studio, sito a San Lucido (CS) in via Filippo Giuliani n. 26, è elettivamente domiciliata.

Reclamante

2) FG (...), rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Massimo Florita, presso il cui studio, sito a Paola (CS) in viale Emilio Mannarino n. 4, è elettivamente domiciliato.

Reclamato

Con l'intervento del Procuratore generale.

1. Svolgimento del procedimento

Con ricorso in via d'urgenza ex art. 337-quinquies c.c. e 709-ter c.p.c., depositato in cancelleria il 6.3.2019, FG Giuseppe adiva il Tribunale di Paola e chiedeva di modificare le condizioni di affido e collocamento del figlio minore, FG, nato dalla relazione, non formalizzata con il matrimonio, con SR, per come disposte con decreto del 20.6.2016 dal medesimo Tribunale adito.

In particolare, chiedeva che fosse espletata una c.t.u. per valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti, al fine di accertare il miglior regime di affidamento del minore e la collocazione del medesimo, con indicazione del diritto di visita del genitore non collocatario; inoltre, che, a modifica delle condizioni di affido e collocamento del minore FG disposte con decreto del 20.6.2016, venisse disposta una maggiore permanenza del figlio con il padre nelle more del procedimento; ancora, che, previo accertamento delle gravi inadempienze della S, questa fosse ammonita ex art. 709-ter c.p.c. ed invitata a cessare le condotte pregiudizievoli per il minore G ed a rimediare alle gravi inadempienze poste in essere, con condanna

della medesima al risarcimento del danno esistenziale arrecatogli, per avere sminuito la figura paterna agli occhi del minore; infine, che fosse disposta, ex art. 614-bis c.p.c., una misura coercitiva indiretta a carico della S per ogni violazione perpetrata; con vittoria di spese e competenze di giudizio (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado). A sostegno del ricorso, il F - dopo avere premesso che, a seguito di una breve relazione con SR, non formalizzata con il matrimonio, era nato il 10.2.2016 il piccolo G, il quale, con decreto n. 575 del 20.6.2016 di "omologa" delle condizioni stabilite tra le parti, era stato affidato dal Tribunale di Paola ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, fermo restando diritto di visita del padre - lamentava una serie di episodi di violenza, fisica e verbale, perpetrati nei suoi confronti e del minore, direttamente e indirettamente, dalla S - dedita ad attività ginniche e culturismo e dotata di "smodata forza" - nonché la "monopolizzazione" da parte della resistente delle facoltà di frequentazione e visita del ricorrente con il figlio, riconosciute, soltanto, in relazione alle esigenze della stessa, tanto da costringere il F a rivolgersi, più volte, alle forze dell'ordine. Il ricorrente, in particolare, allegava una serie di registrazioni di conversazioni intercorse con la S, a riprova dei modi e toni esageratamente aggressivi di quest'ultima, che non perdeva occasione per sminuire la figura paterna, con pesanti accuse e insulti rivolti al F in presenza del bambino.

Precisava che aveva deciso di registrare ogni dialogo tra lui e la ex compagna a tutela sua e del minore.

Riferiva che l'escalation di vessazioni e violenze perpetrate dalla S era culminata nell'aggressione ai danni del piccolo G in data 17.1.2019, a seguito della quale il bambino aveva riportato un trauma, accertato dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Cetraro, come documentato dal referto che allegava al ricorso.

Sotto altro profilo, affermava che aveva sempre provveduto ad adempiere all'obbligo di mantenimento del figlio e sopportava per intero le spese straordinarie e altre spese di carattere ordinario sostenute nel suo interesse, subendo, anche, i ricatti della S che si rifiutava, ad esempio, di acquistare i medicinali di cui necessitava il figlio, a dispetto del miglioramento delle sue condizioni economiche.

Sosteneva, infine, la necessità di misure sanzionatorie nei confronti della resistente e concludeva come sopra indicato (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).

Si costituiva in giudizio SR, tramite apposita memoria, con cui chiedeva il rigetto della richiesta di affido esclusivo nonché di affido alternato, poiché pregiudizievole per l'interesse del minore, di tre anni, e, in via riconvenzionale, domandava: l'affido condiviso, con modalità e tempi compatibili con l'età, le attività ludiche, sportive e tutte le altre esigenze ritenute primarie per il minore stesso; che fosse rideterminata

la somma di € 400,00, a titolo di mantenimento in favore del figlio; che fosse riconosciuto, determinandone l'importo secondo giustizia, il risarcimento dei danni in suo favore derivanti dai comportamenti esasperanti e logoranti posti in essere dal ricorrente; che fosse disposta c.t.u. medico-legale di natura psichiatrica sul F.

La S affermava che il ricorso del F era frutto del suo odio nei suoi confronti, originato dal fatto che si era ribellata ad uno "spietato mobbing familiare", subito durante la breve convivenza con il ricorrente, al punto da costringerla ad interrompere la convivenza per trasferirsi presso l'abitazione della propria madre.

Aggiungeva, inoltre, che, date le continue minacce e violenze subite ad opera del F, si era vista costretta a presentare formale querela nei confronti dell'ex compagno per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., cosicché il ricorrente, pertanto, mirava solo a preconstituirsì prove per difendersi da tale accusa e, nel contempo, a sottrarre il piccolo G all'affetto della madre.

Quanto alle lesioni sul corpo del piccolo G, che il ricorrente asseriva essere state causate dalla madre in data 17.1.2019, la S sosteneva che dai certificati allegati emergeva che non v'era stata alcuna lesione visibile sul corpo del minore e che, pertanto, tale episodio era stato artatamente costruito dal padre con l'obiettivo di allontanare il bambino dalla madre, di cui il minore aveva, invece, bisogno, avendo con lei un rapporto di simbiosi sin dalla nascita.

Ancora, a parere della S, improponibile era la richiesta di affido esclusivo del minore al padre sia per via del lavoro svolto dal F - capotreno, dipendente delle Ferrovie dello Stato, con orari di lavoro comprendenti anche i turni notturni - sia essendo la residenza della madre il "fulcro domestico", in cui G trascorreva abitualmente le sue giornate, dovendo, di contro, essere disposto l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, essendo il minore, per via della tenera età, bisognoso del calore e della presenza materni.

Infine, la S segnalava che il padre usava gli assegni familiari e i congedi parentali per fini personali, non adempiendo i propri obblighi genitoriali (cfr. la memoria difensiva con domanda riconvenzionale).

Sentite le parti personalmente, il Tribunale di Paola, con ordinanza del 19.4.2019, parzialmente modificata con provvedimento depositato in cancelleria in data 8.5.2019, ritenuto di dover accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti, nominava la dott.ssa Antonella Pievaioli quale c.t.u., sottoponendole, in particolare, il seguente quesito: "Valuti il CTU le dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti e i comportamenti eventualmente contrari al diritto della persona minore d'età di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo

genitoriale. Suggesta l'adozione dei provvedimenti relativi alla persona minore d'età con esclusivo riferimento al suo interesse e nel pieno rispetto della sua dignità: indichi, altresì, se il regime di affidamento e di collocamento proposto dalle parti, unitamente al programma relativo ai tempi di visita e permanenza, risultino confacenti all'interesse del minore".

Espletata la consulenza tecnica d'ufficio (all'esito della quale la resistente effettuava osservazioni critiche, cui seguivano le repliche del consulente), la causa veniva discussa all'udienza del 23.10.2019 - nel corso della quale di procuratori delle parti depositavano note conclusive, con cui, in particolare, il procuratore del F chiedeva l'affido esclusivo del minore in favore del proprio assistito - con decreto n. 1638/2019, emesso il 2.12.20189 e pubblicato in forma telematica in pari data, il Tribunale di Paola, a modifica del decreto n. 575/2016, emesso dal medesimo Tribunale in data 20.6.2016, così provvedeva:

a) disponeva l'affidamento esclusivo del minore FG al padre FG con collocamento presso quest'ultimo;

b) disponeva, facendo salvi i migliori accordi tra le parti, che la madre, SR, potesse tenere con sé il figlio G, salvo diverso migliore accordo, il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19 (nei periodi di assenza di frequentazione scolastica dalle ore 16:00 alle ore 19:00), a domeniche alterne dalle 10:00 alle 19:00, 15 giorni consecutivi a luglio o ad agosto (dalle ore 10:00 alle ore 19:00 senza pernottamento), da comunicarsi da parte della madre al padre entro il 30 maggio di ciascun anno, ad anni alterni dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (dalle ore 10:00 alle ore 19:00 senza pernottamento), per le vacanze pasquali ad anni alterni (dalle ore 10:00 alle ore 19:00 senza pernottamento), ad anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore (dalle ore 10:00 alle ore 19:00 senza pernottamento);

c) disponeva che tanto il padre che la madre potessero delegare a persone di famiglia le operazioni di prelievo, accompagnamento e ricezione del minore;

d) invitava le parti a concordare il luogo nel quale prelevare e riaccompagnare il minore o, in mancanza di accordo, a stabilirlo con l'ausilio dei Servizi Sociali di Paola;

e) determinava in € 150,00 mensili il contributo che SR avrebbe dovuto versare a FG per il mantenimento del figlio minore entro il 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, ponendo, altresì, a suo carico il 25% delle spese extra assegno;

f) disponeva che i Servizi Sociali di Paola effettuassero un monitoraggio del rapporto tra il figlio e ciascuno dei due genitori, segnalando eventuali criticità al Giudice tutelare ex art. 337 c.c.; g) ammoniva SR ex art. 709-ter c.p.c., con l'invito a cessare

qualunque condotta pregiudizievole alla frequentazione del minore con l'altro genitore;

h) respingeva ogni ulteriore richiesta;

i) condannava SR alla refusione in favore di FG, nella misura di 2/3, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.430,00, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, con compensazione della residua parte, pari a 1/3.

In particolare, il Tribunale, valutate le richieste istruttorie delle parti superflue, riteneva fondato il ricorso proposto da FG, essendo emersi elementi tali da ritenere il regime di affidato condiviso pregiudizievole per il minore.

Il Collegio rilevava, in primo luogo, che la S non aveva contestato in maniera specifica, come previsto dall'art. 115 c.p.c., i vari episodi di aggressione fisica, con conseguenti lesioni, esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo del procedimento e risultanti dall'allegata documentazione medica, evidenziando, inoltre, che alla consulenza tecnica d'ufficio era stata allegata la sentenza penale, depositata in data 11.7.2019, all'esito del procedimento penale n. 80/2019 R.G., con cui il Giudice di Pace di Paola aveva condannato la S per il reato di cui all'art. 582 c.p., commesso ai danni del F, per le lesioni lui provocate dopo averlo colpito con violenza ai testicoli e sul viso. Ancora, secondo il Tribunale, la S aveva contestato in maniera del tutto generica il fatto di aver percosso il figlio G il 17.1.2019, non fornendo alcuna spiegazione dell'accaduto alternativa a quella prospettata dal F, semmai, limitandosi ad escludere che il bambino avesse riportato lesioni sul corpo, poiché, pur essendo stato diagnosticato al minore un "trauma contusivo rachide doeso-lombare" con referto del pronto soccorso di Cetraro, era stato precisato essere "non obiettivabile" la contusione lombare da percosse.

Per il Tribunale, decisive erano le conclusioni della c.t.u., non essendo stati riscontrati nella stessa né vizi logici né vizi procedurali ed avendo il consulente tecnico di ufficio risposto alle osservazioni della resistente (cfr. i fogli 3-5 del decreto). In particolare, il Tribunale rilevava come il consulente avesse evidenziato come la S - risultata soggetto autoreferenziale e carente di capacità riflessiva - si fosse resa protagonista di condotte contrarie al principio della bigenitorialità, non solo non adoperandosi per preservare il rapporto tra padre e figlio, ma attivandosi per minarne le fondamenta, desumendone una valutazione di inadeguatezza come genitore, al contrario del F, risultato capace di comportamenti congrui rispetto alle esigenze del minore, responsabile e privo di intenti volti a nuocere alla figura materna. In definitiva, riteneva il Tribunale che l'affido esclusivo del minore al padre fosse il rimedio necessario a preservarlo da condotte aggressive e impulsive della madre, recependo, quanto al regime giuridico delle facoltà di visita e di

frequentazione del minore, le indicazioni del consulente tecnico di ufficio. Il Tribunale, poi, reputava opportuno il monitoraggio dei rapporti tra il figlio ed entrambi i genitori da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, dato l'elevato livello di tensione esistente tra la S e il F, segnalando, a riguardo, che nei confronti di quest'ultimo era stato emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.

Il Collegio precisava che la decisione concernente i profili economici era stata presa avuto riguardo alle esigenze del minore, alla documentazione depositata in atti ed al minor reddito percepito dalla madre rispetto al padre. Il Tribunale ammoniva la S, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., per avere questa, con la sua condotta, ostacolato il corretto svolgimento delle pregresse modalità di affidamento, ritenendo, di contro, superflua la condanna ex art. 614-bis c.p.c. a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo, stante il regime di affidamento esclusivo del minore al padre.

Rigettava le richieste risarcitorie formulate dalle parti, in quanto l'art. 709-ter c.p.c. mirava a sanzionare condotte volte alla lesione del rapporto genitoriale e non le lesioni eventualmente causate da un genitore all'altro, risultando sufficiente, sotto questo profilo, la sanzione dell'ammonizione adottata nei confronti della S.

Infine, il Tribunale, in applicazione del criterio della soccombenza, poneva le spese di lite per 2/3 a carico della S, compensando la residua parte, in ragione dell'oggetto delle questioni dibattute tra le parti e della particolare delicatezza della materia.

Avverso tale decreto proponeva reclamo con ricorso a questa Corte d'Appello SR, la quale, in primo luogo, si doleva del fatto che il Tribunale aveva errato nel valutare i fatti ed accolto, acriticamente, le valutazioni del consulente tecnico nominato nonché i suggerimenti da questi formulati a proposito del regime di affidamento e del programma in base a cui la madre avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di visita.

La reclamante, in particolare, contestava il contenuto di tale programma, rilevando, intanto, che, nei giorni della settimana stabiliti per trascorrere del tempo con il figlio, sarebbe stata impossibilitata a farlo per ragioni lavorative; inoltre, deplorava la scelta di escludere la possibilità di pernottamento presso di lei, avendo il bambino, sin dalla nascita, dormito sempre con la madre.

Affermava che, oltretutto, a seguito dell'emanazione del decreto di affidamento esclusivo al padre, questi aveva ostacolato l'esercizio del diritto di visita, impedendole di vedere il bambino ad orari ed in giorni in cui sarebbe stata libera da impegni lavorativi (cfr. i fogli 6-10 ricorso ex art. 739 c.p.c.).

La S, poi, evidenziava gli errori in cui, a suo parere, era incorso il consulente tecnico di ufficio che - sulla base di considerazioni personali non suffragate da alcuna

evidenza clinica o da indagini scientifiche - aveva affermato la mancanza nella donna di capacità riflessiva, giungendo a rilevare in lei, contraddittoriamente, una forma di decentramento cognitivo e, al contempo, di eccessiva autoreferenzialità, senza, peraltro, effettuare i test all'uopo necessari, senza valutare la condizione di stress psicologico in cui si trovava (essendo disperata e terrorizzata dal timore che, anche in ragione della relazione sentimentale tra il F ed il suo ex legale di fiducia, le portassero via il bambino) e, infine, senza svolgere l'indagine sulla capacità genitoriale delle parti, ma effettuando sulla reclamante una sorta di perizia psichiatrica.

Si doleva, ancora, del fatto che, all'esito della consulenza, il figlio G fosse risultato vittima di una forma di alienazione parentale, circostanza non vera né provata secondo la S, emergendo il contrario dalla relazione dei Servizi Sociali, che osservavano come, nonostante l'elevata conflittualità tra i genitori, il bambino avesse un ottimo rapporto con entrambi (cfr. fogli 10-16).

Lamentava il valore probatorio dato alle conversazioni registrate dal F, peraltro, in un contesto di conflittualità e di provocazione e suscettibili di manipolazioni.

A parere della S, il Tribunale aveva errato nel ritenerla persona che era solita porre in essere condotte aggressive e impulsive in virtù della non specifica contestazione degli episodi di violenza narrati dal F.

Nello specifico, quanto alle lesioni provocate al minore G, la reclamante asseriva che di queste non v'era prova, non avendo riportato il bambino nessun segno sul corpo e che era ben possibile che G fosse caduto o che il padre avesse inventato l'episodio al solo scopo di accusare la madre, tanto che il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento penale (cfr. il foglio 17).

Avuto riguardo, invece, alle aggressioni perpetrate ai danni del reclamato, la S, dopo aver rilevato l'assenza di prova delle medesime, riferiva, al contrario, di essere stata lei vittima di stalking da parte dell'ex compagno, che aveva, perciò, querelato.

Segnalava, infatti, la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. a carico del F (cfr. fogli 18-20) ed affermava che era evidente come gli episodi ai quali la donna aveva reagito si inserivano in questo quadro persecutorio.

Infine, sosteneva che nessuno svilimento della figura paterna era avvenuto ad opera sua, osservando che - al di fuori delle audio registrazioni prodotte dalla difesa del F, prive, a suo dire, di valore probatorio, essendo state effettuate a sua insaputa e provocatoriamente indotte - non v'era riscontro alcuno agli atti (cfr. il foglio 21 del reclamo).

La reclamante concludeva, quindi, come sopra trascritto. Il Procuratore generale, con parere del 15.1.2020, chiedeva il rigetto del reclamo e la conseguente conferma del decreto del Tribunale di Paola del 2.12.2019. Fissata l'udienza di trattazione,

disposta la sua anticipazione su richiesta della reclamante e instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di reclamo FG, con memoria depositata in cancelleria il 29.1.2020, con la quale, anzitutto, eccepiva l'inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - ritenuto applicabile anche al reclamo ex art. 739 c.p.c. - per non avere la S individuato i capi impugnati del decreto reclamato, né le asserite violazioni di legge e, tanto meno, le contestazioni riferite al fondamento logico-giuridico della decisione (cfr. fogli 12-17 memoria di costituzione).

Il F, ancora, eccepiva l'inammissibilità del reclamo per tardività delle contestazioni mosse all'acquisizione delle registrazioni audio nonché alla relazione della consulente, in contrasto con l'art. 115 c.p.c. e, avuto riguardo alla c.t.u., con gli artt. 196 e 197 c.p.c., non avendo l'odierno reclamante all'udienza di discussione della causa invocato nessuno dei provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni (cfr. i fogli 17-20). Rilevava, poi, l'inammissibilità dei documenti ex adverso prodotti, per la loro irrilevanza o tardiva produzione in giudizio (cfr. i fogli 20-22).

Nel merito, il F sottolineava l'eshaustività e correttezza della c.t.u., evidenziando soprattutto, al contrario di quanto asserito dalla S, l'assenza di qualsivoglia riferimento all'alienazione parentale nella relazione consulenziale, avendo avuto la consulenza tecnica d'ufficio ad oggetto l'idoneità genitoriale e non la persona del piccolo G (cfr. i fogli 22-26 della memoria citata).

Nessun errore aveva commesso il Giudice, a parere del F, nella programmazione degli orari e giorni in cui la S avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di visita, posto che dal contratto di lavoro prodotto dalla stessa S era emerso che la reclamante lavorasse per un totale di 18 ore settimanali e non sei giorni sui sette settimanali dalle 13:00 alle 20:00, come da lei affermato (cfr. i fogli 26-28).

Circa il divieto di pernottamento del minore presso la madre, affermava il F che quest'ultima non aveva contestato tale proposta del consulente tecnico di ufficio mediante le controdeduzioni, come avrebbe potuto fare, trattandosi di un elemento già presente nella bozza della relazione di c.t.u. regolarmente comunicata alle parti (cfr. i fogli 28-29).

Quanto al procedimento penale di cui dava conto la S nell'atto introduttivo del giudizio di reclamo, il F precisava – allegando relativa documentazione – che, in data 24.1.2020, era stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola il decreto di archiviazione dello stesso (cfr. i fogli 29-31).

Avuto riguardo all'aggressione al figlio G, secondo il F, la S continuava a reiterare la generica contestazione effettuata dinanzi al Tribunale (cfr. i fogli 31-32).

All'udienza collegiale del 29.1.2020, dopo avere i procuratori delle parti discusso il reclamo, la Corte riservava la decisione.

2. Motivi della decisione

2.1. L'eccezione di inammissibilità del reclamo. La produzione documentale nel giudizio di reclamo. Il valore probatorio delle registrazioni su supporto magnetico delle conversazioni prodotte dalle parti.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di parte reclamata di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

L'eccezione è infondata.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che il reclamo non è soggetto a vincoli formali particolari e che, quanto al caso specifico, emerge con sufficiente chiarezza quali siano le censure mosse alla decisione del Tribunale ed all'iter logico-giuridico seguito dal Collegio giudicante e, segnatamente, la carenza della motivazione, incentrata su una relazione di c.t.u. che si asserisce viziata, nonché l'erroneità della ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del giudicante.

Parte reclamante, in altri termini, si duole dell'errore in cui sarebbe caduto il Giudice, sia per avere recepito le valutazioni ed i suggerimenti in ordine al regime di affidamento del minore G e del diritto di visita del genitore non affidatario, contenuti nella relazione di una c.t.u. totalmente viziata, sia della valutazione dei fatti - rectius episodi di violenza fisica e verbale ai danni, oltreché del F, anche del figlio, di cui si sarebbe resa protagonista la D - in quanto non specificamente contestati.

D'altronde, che le censure mosse avverso il decreto reclamato, sebbene raggruppate in un unico motivo di impugnazione, siano sufficientemente specifiche, si evince, indirettamente, dal fatto che, nel merito, parte reclamata si è puntualmente difesa (cfr. memoria di costituzione fogli 22-39).

La mancata richiesta esplicita, nel corso della udienza di discussione del giudizio di primo grado, di chiarimenti o di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, peraltro tempestivamente contestata, del resto, non preclude la possibilità di ribadire le contestazioni suddette in sede di impugnazione e, in particolare, di trarne motivo di reclamo avverso il decreto del Tribunale, nella parte in cui esso si fonda sulle valutazioni del consulente tecnico di ufficio.

Sotto altro profilo, la natura camerale del rito e la mancanza di specifiche preclusioni, salvo il rispetto del contraddittorio, rende ammissibile la produzione documentale nel giudizio di reclamo.

Infine, è opportuno chiarire che, in assenza di contestazioni sulla loro veridicità, sono valide fonti di elementi di prova le registrazioni su supporto magnetico delle conversazioni prodotte dalle parti, dovendosi rammentare il principio giurisprudenziale, secondo cui la registrazione su nastro magnetico di una

conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 1892/2019).

2.2. Il merito

Quanto al merito, il reclamo deve essere rigettato, risultando condivisibili, nella sostanza, le argomentazioni svolte dal Tribunale, da intendersi richiamate, salve le precisazioni seguenti.

La reclamante, in sostanza, lamenta il fatto che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire in modo acritico le considerazioni del consulente tecnico di ufficio, peraltro, prive di valore scientifico, nonché del fatto che avrebbe valutato in maniera errata i fatti di causa (cfr., supra, l'illustrazione dei motivi di reclamo).

La censura è infondata.

Gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, infatti, sono attendibili e le altre risultanze istruttorie sono, nella sostanza, conformi ai risultati cui è pervenuto il consulente. Conviene trattarne separatamente.

2.2.a. La consulenza tecnica d'ufficio.

Come accennato, ritiene la Corte che la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa Pievaioli sia corretta sotto il profilo metodologico, priva di vizi logici, attendibile nei risultati ed esaustiva, cosicché non risulta necessario disporre la rinnovazione.

Innanzitutto, la dott.ssa Pievaioli ha proceduto ad una complessa indagine che è consistita, oltre che nell'esame degli atti acquisiti, in numerosi incontri, riunioni, osservazioni e colloqui, segnatamente: a) con i consulenti tecnici di parte (in data 30.5.2019), al fine di illustrare loro la metodologia utilizzata nel contesto peritale e di concordare alcune delle date di convocazione degli interessati; b) con entrambi i genitori del minore in data 6.6.2019; c) con la sola S (colloquio individuale), in data 8.6.2019; d) con il solo FG, in data 8.6.2019 (colloquio individuale); e) con la coppia di genitori insieme al minore il 12.6.2019, allorché è stata effettuata una osservazione della relazione coppia genitoriale-figlio; f) con le maestre del minore in data 21.6.2019 presso l'Istituto Scolastico F.B., sito in Paola (CS); g) con la madre insieme al figlio il 28.6.2019, allorché è stata effettuata una osservazione della relazione madre-figlio; h) con il padre e il minore, in pari data, allorché è stata

effettuata l'osservazione della relazione padre-figlio; i) con il nonno materno, in data 3.7.2019; l) con i nonni paterni, in data 3.7.2019; m) con l'assistente sociale del Servizio P.U.A., d.ssa Daniela Carnevale, in data 16.7.2019; n) con FG, in occasione della visita domiciliare presso la sua abitazione, in data 26.7.2019; o) con la zia paterna del minore, FF, in data 26.7.2019; p) nuovamente con entrambi i genitori in data 27.7.2019; q) con gli avvocati delle parti il 27.7.2019 (non presenziava, peraltro, l'avv. Mirella Santoro, difensore della S); r) con SR e con il minore, in occasione della visita domiciliare presso la sua abitazione, il 27.7.2019.

La scelta degli incontri è stata fatta seguendo le indicazioni contenute nel c.d. Protocollo di Milano, di cui sono state seguite le linee guida di carattere concettuale e metodologico, dandone chiara e tempestiva notizia alle parti ed ai loro difensori, compresi i consulenti tecnici di parte, che nessuna obiezione hanno mosso, almeno fino alla comunicazione della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, a tale metodologia. Di tutta l'attività peritale svolta è stata fornita puntuale illustrazione.

In particolare, è stato dato conto degli esiti degli incontri effettuati al fine di poter rispondere ai quesiti peritali, redigendo per ciascuno di questi, oltre al verbale delle operazioni, apposita relazione valutativa, allegando, inoltre, una pendrive contenente le registrazioni audio e video di ciascun colloquio, a riprova della trasparenza del suo operato, così offrendo le evidenze sulla cui base il consulente ha tratto le sue conclusioni. La somministrazione di specifici test di carattere psicologico è stata ritenuta superflua, con argomentazioni condivisibili (cfr. le osservazioni alle controdeduzioni), tenuto conto dell'oggetto dell'incarico, della sua funzione e dei numerosi elementi di valutazione acquisiti circa i dati essenziali costituiti dai comportamenti dei genitori del minore e dalle conseguenze sul figlio. Contrariamente all'assunto della reclamante, non vi è contraddizione del perito circa la valutazione dei tratti del carattere della S, in quanto è stata evidenziata sia l'assenza di decentramento cognitivo (e non già, come indicato nel reclamo, la presenza di tale situazione) che l'eccessiva autoreferenzialità, ossia due situazioni del tutto compatibili e, anzi, complementari. Premesso questo, le valutazioni di carattere tecnico psicologico del consulente tecnico di ufficio, espresse in maniera coerente e prive di vizi logici, da intendersi richiamate - il quale ha ritenuto "responsivo" come genitore il F, e meno la S, in quanto soggetto autoreferenziale, impulsivo e privo di sufficiente capacità riflessiva - sono attendibili, salve le precisazioni e le valutazioni seguenti. In estrema sintesi, il consulente tecnico di ufficio ha rilevato una situazione di conflittualità tra i genitori ostativa al regime giuridico dell'affido condiviso, in quanto pregiudizievole per il minore, attribuendone la responsabilità, in massima parte, alla S, non essendosi attivata per favorire il rapporto tra il figlio ed il padre e, anzi, avendo cercato di minarne le

fondamenta, dimostrando, in tal modo, la sua inadeguatezza genitoriale. Al contrario, ha valutato il F come genitore adeguato e responsabile, sinceramente interessato alla sana crescita del figlio e capace di garantirgli, oltre che sostegno economico, un ambiente abitativo confortevole e, soprattutto, soggetto scevro da dinamiche conflittuali. Ha valutato, infine, non auspicabile il pernottamento presso la casa materna. Le conclusioni cui è giunto il perito d'ufficio, al contrario di quanto afferma la reclamante, non possono considerarsi personali, risultando ampiamente suffragate da richiami alla letteratura scientifica e psicoforense (cfr. la bibliografia indicata a pag. 29) e, come detto, quanto al profilo metodologico, basate sulle linee guida contenute nel c.d. Protocollo di Milano. Esse trovano obiettivo riscontro nel contenuto dei numerosi incontri e colloqui, documentati con le videoregistrazioni allegate alla relazione peritale, da cui emerge, essenzialmente, una tendenza della S a svalutare apertamente la figura paterna (cfr., ad esempio, l'incontro del 27.7.2019: "...io non credo che sia un buon genitore... tu fai il corriere... tu non fai il padre... sei una persona malata...") e, al contempo, a proporsi come figura essenziale di riferimento del minore, in quanto "superiore" rispetto all'ex compagno ("...forse questo mio essere superiore ha potuto dare fastidio, ho potuto ferire l'altra parte..."), spesso indicato, senza obiettivo riscontro, come un soggetto inaffidabile, facile ad essere manipolato dal suo avvocato e dai suoi genitori.

Sotto altro profilo, la S sembra dimostrare, come rilevato dal perito, scarsa capacità di critica e di autocritica e, perciò, tendenza alla deresponsabilizzazione, affermando di sapere perfettamente quale sia il ruolo del padre, della madre, dei nonni e, finanche, dei consulenti e del giudice e proponendo una semplicistica spiegazione delle attuali, gravissime, disfunzioni nel rapporto con l'altro genitore - che, inizialmente (v. il primo incontro con il consulente tecnico di ufficio), tendeva a minimizzare e solo successivamente, ammetteva (v., ad esempio, l'ultimo incontro) - con l'inadeguatezza del comportamento degli altri. Senza rendersi conto, da un lato, che questo suo convincimento è fondato, in massima parte, su illazioni o su sospetti (ad esempio, la relazione sentimentale del F con il suo ex avvocato, RC; la volontà di quest'ultima di sostituirsi, con la complicità del F, alla S nel ruolo di madre di G; la manipolazione del F da parte dei genitori e del suo avvocato), dall'altro, di coinvolgere il bambino in tali incresciosi e sterili recriminazioni (ad esempio, mostrandogli la fotografia della sua presunta rivale, facendole attribuire agli occhi del minore caratteristiche grottesche come quelle di una "strega col naso grande": cfr. l'incontro del 27.7.2019). L'assenza nella donna di adeguata capacità di critica si evince, del resto, dalla sua tendenza a sovrapporre le sue impressioni soggettive alla realtà, in relazione, praticamente, a tutte le figure di rilievo. Così, ad esempio, l'ex compagno viene descritto come irresponsabile e persecutore, la sua presunta

compagna come desiderosa di sottrarle il bambino (stessa accusa rivolta alla nonna paterna di G, perciò allontanata: cfr. la videoregistrazione del colloquio dei nonni paterni del minore con il consulente), il giudice ed il consulente tecnico di ufficio come orientati ad assecondare questo perverso ed immotivato progetto di privare un bambino della sua mamma (cfr. il colloquio del 27.7.2019, in cui la S esprime, apertamente, le sue convinzioni, peraltro, come asserzioni di verità assoluta). Il pessimo rapporto della S con la madre con lei convivente - di fatto, sottrattasi al confronto con il consulente tecnico di ufficio sulla base di presunte ragioni di salute, con ciò assecondando la volontà della figlia, per come appare dal contenuto delle conversazioni intercorse tra la B e il F, registrate da quest'ultimo e consegnate al consulente tecnico di ufficio - costituisce un ulteriore elemento che comprova la difficoltà della donna di relazionarsi agli altri in maniera non conflittuale. L'obiettivo situazione di stress psicologico cui la S è sottoposta appare un fattore in grado di evidenziare tale carenza relazionale, piuttosto che costituirne la causa. Dal canto suo, il F è apparso molto più consapevole della gravità della situazione relazionale tra lui e la S e del conseguente danno per il minore e sinceramente motivato a cercare soluzioni della problematica favorevoli ad un sereno sviluppo di G. Ha mostrato - con riferimento ai bisogni di G - equilibrio, capacità di concentrazione e, malgrado la difficile situazione, una serenità di fondo, oltre che determinazione nel volere esercitare il ruolo genitoriale nell'interesse del figlio, senza svalutare, peraltro, la figura materna (cfr. i colloqui con il consulente tecnico di ufficio). L'evidente stress psicologico cui l'uomo è sottoposto (cfr. le stesse conversazioni dallo stesso registrate; il colloquio del consulente tecnico di ufficio con i suoi genitori; le conversazioni registrate dalla S) non lo ha privato della capacità di critica e di riflessione, fondamentali in tali complesse situazioni. Nel dettaglio, il consulente tecnico di ufficio così si esprime in relazione alla persona della S: "A livello relazionale, la sig.ra S sembra non riconoscere l'altro e i suoi bisogni, mostra un comportamento atto ad affermare i suoi diritti non curante di quelli altrui. Enfatizza le sue opinioni e convinzioni in maniera inopportuna, mostrando un senso di potere nella relazione. Oltre ad un mancato riconoscimento delle possibili fragilità, sembra esservi anche uno scarso controllo degli impulsi. [...] Da un'analisi del processo narrativo, emerge una scarsa se non assente capacità riflessiva. Si registrano significative risposte da assenza di elaborazione, attribuzioni bizzarre, distorsioni al servizio del Sé. Assente è il decentramento cognitivo necessario per una corretta interpretazione dei bisogni del figlio, mantenendo, per converso, una autoreferenzialità eccessiva. Benché nella sig.ra S non vi sia riconoscimento di come il figlio si trovi inevitabilmente esposto a queste dinamiche comunicative, è incontestabile come con il suo comportamento non favorisca quella continuità

genitoriale che per diritto dei minori deve perdurare dopo ogni separazione....". Il padre di G, viene, invece, descritto nel modo seguente: "Per converso il sig. F presenta uno stile parentale "responsivo". Evidente la capacità di rispondere adeguatamente alle richieste del proprio bambino, mantenere un'attenzione focalizzata, esprimersi accedendo ad una ricchezza di linguaggio e manifestare calore affettivo, a fronte dei bisogni del minore. Mostra l'abilità di impostare modelli educativi e protettivi, basandosi su modalità di pensiero anticipatorie, avendo cura di supportare in G lo sviluppo delle abilità di problem solving. Evidente dalle audio e video-registrazioni la sua capacità di contenimento e di protezione anche ambientale. (Durante gli incontri, il sig. F ha mostrato un'attenta vigilanza rispetto ai frequenti spostamenti fisici di G.". (cfr. pagg. 24-25 relazione c.t.u.). Ancora, quanto al precipitato del diritto alla bigenitorialità di ciascun figlio, vale a dire al dovere di promozione del rapporto con l'altra figura genitoriale, che incombe su ciascuno dei due genitori in costanza di separazione, dalla consulenza si desume che mentre "Sia dall'esame degli atti, sia dalla partecipazione ai diversi incontri peritali, non è mai emersa la volontà del padre di nuocere il diritto/dovere della figura materna a partecipare alla crescita e all'educazione del figlio e, dunque, al suo complementare bisogno di accedere a lui" (cfr. pag. 26), la S non solo non agevola, bensì ostacola il rapporto tra il piccolo G e il padre. Riferisce, infatti, il consulente: "La propensione della sig.ra S a squalificare la figura genitoriale paterna si coglie in tutta la sua evidenza attraverso le audio e video registrazioni dei colloqui con il CTU, nel corso dei quali la resistente, pur professandosi in linea di principio convinta dell'importanza delle frequentazioni padre-figlio, non solo non è mai intervenuta a sostegno del sig. F, ma ha sempre puntualmente colto l'occasione per sottolineare presunte carenze, descrivendolo come un padre con scarse capacità educative, menzionando, a riscontro, anche fatti già in astratto poco significativi." (cfr. pag. 22).

2.2.b. Gli altri elementi emersi dall'istruttoria.

Gli altri elementi acquisiti, consistiti in registrazioni di conversazioni, trascrizioni di conversazioni, denunce reciproche e documenti, confermano, nella sostanza, il giudizio del consulente tecnico di ufficio. Deve ribadirsi che le conversazioni registrate dalle parti e acquisite agli atti sono valide fonti di elementi di prova. Il loro contenuto non è stato contestato né i, peraltro, generici rischi di manipolazioni, evidenziati nel reclamo, sono stati riscontrati da circostanze concrete. La voce dei protagonisti della vicenda è poco confondibile ed i plurimi riferimenti nelle conversazioni a elementi riferibili alla loro persona (tra cui i rispettivi nomi di battesimo) ed alla loro situazione personale non lasciano dubbi sulla genuinità dei

contenuti delle conversazioni. Emerge, in sintesi, una situazione di grave conflittualità tra i genitori di G, vissuta tramite frequenti litigi, verbali e fisici, perpetrati, spesso, alla presenza del minore.

Emerge, in particolare, la frequente aggressività verbale - e, a volte, anche fisica - della S in danno del F in presenza del piccolo G e, almeno in un'occasione, in danno del bambino, senza che, per contro, trovi riscontro la tesi dell'intento provocatorio da parte del F, piuttosto che quello, di per sé legittimo, di fornire, con la registrazione, prova della realtà dei fatti.

Anche prescindendo dagli episodi che trovano riscontro solo parziale o che risultano semplicemente non contestati, possono citarsi, a titolo di esempio: le percosse alla schiena subite dal piccolo G il 17.1.2019 (cfr. la registrazione della conversazione di pari data, il referto medico e la fotografia in atti della schiena del bambino che appaiono elementi alquanto univoci dell'accaduto); le lesioni subite agli organi genitali dal F il 24.7.2017 (accertata con sentenza, peraltro non definitiva, n. 76/2019, depositata in cancelleria in data 11.7.2019, allegata alla c.t.u., con cui il Giudice di Pace di Paola ha dichiarato, anche sulla base di una testimonianza di terza persona, la S responsabile del reato di cui all'art. 582 c.p. in danno del F); lo schiaffo, di intensità non documentabile, dato al F, mentre teneva in braccio G, il 30.8.2017, per come emerge dalla conversazione di pari data, nel corso della quale la donna, infastidita per presunte relazioni del F con altre donne, oltre a insultarlo ("sto porco di merda") e rivendicare il gesto ("Sì. Vuoi che lo faccio di nuovo?"), non curante della presenza del figlio, denigrava il F come genitore ("sei un padre incapace!") e gli "prometteva" altre botte ("quando ti becco, ti faccio dei coglioni così!"); i ripetuti insulti, con evidente finalità puramente denigratoria e svalutativa dell'uomo in quanto tale e in quanto genitore, ad esempio, dell'8 gennaio ("vatti ad ammazzare ché non vali niente, né come padre né come nulla..."), del 9 gennaio ("..Ciao G. Hai capito che gli devi dire a quella? Che lei è una nullità...Non ti preoccupare. C'è bisogno che lo fai mangiare? Lo faccio mangiare io. Vai a farti quella zoccola, vai..."); del 3 ("..E' giusto che mi difendo da una persona psicopatica come te..."), 6 ("di sicuro stai con quella racchia. Minchia che naso, compa'!...tu e quella zoccola di merda...'), non dare retta a zia. Ché è peggio di tuo padre...Sì. Hai fatto schifo..."), dell'8 ("sei un povero fallito"), 10 ("sei un fallimento veramente cronico") e 13 febbraio ("sei una vergogna che cammina ancora in giro").

Né, per altro verso, risulta riscontrata la tesi, sostenuta nel reclamo (cfr. i fogli 18-20 atto di reclamo) e, personalmente, dalla S nel corso dei colloqui con il consulente tecnico di ufficio (cfr. la relazione e gli allegati), che si sia trattato di reazioni di difesa rispetto alle condotte vessatorie nei suoi riguardi da parte del F che, a seguito di apposita denuncia, avevano dato luogo ad un procedimento penale per il reato di

cui all'art. 612-bis c.p. Tralasciando il fatto che il procedimento penale a carico del F è stato archiviato, con decreto depositato presso la cancelleria dell'Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in data 24.1.2020 (cfr. all. 1 fascicolo di parte reclamata), le conversazioni registrate tra le parti depongono per un continuo interesse del F per il figlio, per sapere delle sue condizioni di salute e per esercitare il suo diritto - dovere di visita, a fronte del quale l'atteggiamento della ex compagna è elusivo, quando non, palesemente, ostativo, comunque, indicativo della incapacità di separare i rancori personali nei confronti dell'ex partner dall'interesse del bambino a coltivare il rapporto con lui in maniera serena (cfr., ad esempio, la conversazione registrata il 4 marzo, allorché, a fronte, delle richieste del F di informazioni, la S ribatteva così: "tu mi hai messo nei guai, tu mi hai rovinato la vita, io è già troppo che ti rispondo..."). In verità, una sola conversazione, registrata dalla S (allegata con apposito documento informatico audio nella "pen drive" prodotta nel giudizio di primo grado e trascritta dai Carabinieri, in quanto allegata alla denuncia del novembre del 2018) appare deporre per un persistente interesse di carattere personale del F nei confronti della S, per sentimenti di gelosia e per l'esistenza di un preteso e persistente vincolo di fedeltà tra i due, benché ormai separati (cfr. il "file" audio e la fedele trascrizione della conversazione ad opera dei Carabinieri). Tuttavia, da un lato, la conversazione risulta registrata soltanto in parte e, in particolare, appare mancare la parte iniziale, essenziale per comprenderne appieno il senso; dall'altro, essa depone, unicamente, per la persistenza di un interesse personale del F nei confronti della S (nell'ambito di un rapporto tra i due connotato da ambivalenza e gelosia, indice della situazione di non superamento del "divorzio psicologico", di cui ha fatto cenno il consulente tecnico di ufficio), senza che se ne possa desumere conclusioni particolari circa l'inidoneità genitoriale del F. Parimenti deve dirsi della conversazione, ascoltata da un carabiniere, in cui il F affermava, senza, poi, attuare il proposito, di volere aspettare che la S, intenta a denunciarlo, fuori dalla caserma dei Carabinieri, soprattutto se valutata in relazione ad altre conversazioni registrate, nel corso delle quali la S manifestava, peraltro con toni allusivi, l'intento di presentare denunce per violenza sessuale e reati di altro genere non specificati nei confronti dell'ex compagno (cfr. ad esempio, la conversazione registrata il 3 febbraio, nel corso della quale la S affermava, tra l'altro: "...stai tranquillo che col carcere...", nonché quella dell'8 febbraio, in cui il F esprime timore per le intenzioni della ex compagna di presentare una denuncia nei suoi confronti). Le numerosissime altre conversazioni registrate depongono, invece, per il fondamentale interesse del F a continuare a coltivare il rapporto con il figlio G, senza ostacoli ed interferenze della ex compagna. Quanto, infine, alla relazione dei Servizi sociali, si ricava conferma di un fatto non contestato, ossia del buon rapporto di G

con entrambi i genitori, dell'affetto sincero di entrambi per il bambino e della capacità di accudimento da parte della madre. Peraltro, come è evidente, anche dal colloquio dall'assistente sociale con il consulente tecnico di ufficio, si tratta di una relazione fondata su una osservazione abbastanza sommaria della complessa situazione, priva di qualsiasi tipo di approfondimento sulle capacità genitoriali e sulle dinamiche familiari, emerse in maniera ben più compiuta all'esito della defatigante attività peritale, di cui si è detto.

2.2.c. Valutazioni conclusive.

Richiamato quanto sopra esposto in relazione alle emergenze del procedimento, osserva la Corte che la decisione del Tribunale deve essere confermata, risultando, allo stato, funzionale all'interesse del minore la disciplina dei rapporti concernenti i genitori ed il figlio.

Sono opportune, peraltro, alcune precisazioni.

Il principale dato che emerge dall'istruttoria è la - peraltro, pacifica - elevata conflittualità tra i genitori di G, pernicioso per il minore e ostativa sia ad un improponibile affido condiviso sia ad una alternanza paritaria di convivenza con i genitori stessi, occasione, in passato, di polemiche, accuse reciproche, recriminazioni e, quindi, accesi litigi in sua presenza. La circostanza che il piccolo G (4 anni il 10 febbraio) non manifesti chiari sintomi di disagio infantile (in verità, solo una irrequietezza abbastanza comune in bambini della sua età) non è elemento che possa tranquillizzare più di tanto, in quanto, ammesso che si sia ancora in tempo per evitarli, gli effetti dannosi di tale estrema conflittualità sono pressoché certi in futuro, se essa dovesse persistere con l'intensità rilevata.

Tenuto conto di quanto illustrato, ritiene la Corte che, allo stato e in tale situazione di emergenza, il F mostri, per la sua maggiore pacatezza, per la consapevolezza della gravità e della complessità della situazione e per il suo equilibrio, oltre che per il favorevole contesto familiare (gode dell'appoggio dei genitori, sinceramente interessati al benessere del nipote, e della sorella), di avere requisiti caratteriali e di personalità che lo rendono più adatto a costituire il genitore di riferimento principale per il minore e, conseguentemente, più idoneo, sulla base di una valutazione inevitabilmente prognostica, a svolgere, in un contesto di conclamata crisi della coppia non ancora superata dal punto di vista psicologico, l'essenziale funzione di tutela, oltre che del proprio rapporto con il minore, di quello del figlio con l'altro genitore; funzione genitoriale che la S, per ragioni contingenti o di carattere, ha mostrato di non sapere assolvere, dando luogo a comportamenti di segno opposto, ossia di svalutazione dell'altro genitore e di ostacolo ad un rapporto

sereno dello stesso con il minore (il che, sotto altro profilo, rende ragione dell'ammonimento dato dal Tribunale nei suoi confronti). L'attuale collocamento del minore presso il F è conforme al suo interesse, anche in considerazione della situazione conflittuale della S con la propria madre, BMP, che vive con lei (cfr. le registrazioni delle conversazioni acquisite dal consulente tecnico di ufficio) e della mancanza di spazi autonomi in tale abitazione per lei e per il figlio.

E' appena il caso di evidenziare, peraltro, che l'affido esclusivo del minore al F ed il collocamento del bambino, stabilmente, presso la sua abitazione non devono essere intesi come un'occasione per ribaltare i ruoli genitoriali né, tanto meno, per dare sfogo a sentimenti di rivalse in danno della S (e, quindi, del minore), ma, al contrario, come importante assunzione di responsabilità - di cui, quale genitore "collocatario", ormai svincolato dalla frustrazione derivante dagli ostacoli frapposti all'esercizio del suo ruolo di padre, il F dovrà farsi carico e dare prova nell'interesse esclusivo di G - della salvaguardia del rapporto del minore con la madre e della tutela fattiva della insostituibile funzione materna, nella prospettiva auspicata di un fisiologico abbassamento del livello di tensione tra i genitori e di pieno, progressivo e rapido recupero delle funzioni genitoriali di entrambi.

E' chiaro che l'eventuale fallimento di tale prospettiva, affidata al controllo del Giudice tutelare e dei Servizi sociali, imporrà una valutazione delle sue cause e un nuovo esame dell'interesse del minore che è l'unico criterio sul quale i genitori devono orientare le loro condotte e che, al netto di tutto il resto, la loro irresponsabile conflittualità ha, finora, pregiudicato.

Consegue a tali valutazioni, anche, la conferma del programma articolato dal Tribunale, alla luce delle indicazioni fornite dal c.t.u., in base al quale SR dovrà esercitare il suo diritto di visita e frequentazione di G, salve, anche sotto questo profilo, le seguenti precisazioni.

La S contesta nel reclamo i giorni e gli orari individuati dal Giudice, dolendosi dell'errore in cui sarebbe incorso, per non aver attentamente visionato la documentazione da lei allegata, che attesterebbe che ella lavora tutti i giorni dalle 13:00 alle 20:00, eccetto la domenica (cfr. foglio 7).

Tuttavia, dal contratto prodotto in primo grado si evince che la S è una lavoratrice dipendente, a tempo indeterminato, per un totale di 18 ore settimanali, senza che ne sia indicata la distribuzione giornaliera e settimanale (cfr. contratto allegato al fascicolo di parte reclamante, depositato all'udienza del 10.4.2019, come risulta dal relativo verbale).

D'altra parte, è proprio alla luce di tale documentazione, tenuto conto delle esigenze di vita del minore, che il Collegio ha stabilito un assegno di mantenimento

in favore del figlio di € 150,00 mensili ed un obbligo di contribuzione alle spese extra assegno nella misura del 25%).

In altri termini, è rimasta sfornita di prova l'impossibilità dedotta dalla S di esercitare il diritto di visita nei giorni e nelle fasce orarie indicati dal Tribunale.

G, del resto, risulta frequentare l'asilo di mattina, con effetti positivi sul suo sviluppo psicofisico. Ad ogni modo, è opportuno evidenziare che, come ricavabile dal dispositivo del decreto impugnato, il Tribunale, nel disporre il programma in base a cui madre e figlio possono trascorrere del tempo insieme, precisa che è "fatto salvo diverso migliore accordo". Pertanto, i genitori, avvalendosi dell'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti – oltretutto incaricati dal Tribunale di monitorare i rapporti tra G e ciascuno dei due genitori con l'obbligo di segnalare criticità al Giudice Tutelare ex art. 337 c.c. – nel prioritario interesse del minore G, potranno modulare in maniera differente gli orari di visita della madre.

Ovviamente, la necessità di un accordo non significa attribuire al padre, attuale genitore di riferimento principale del minore, il potere arbitrario di concederlo o di negarlo, giacché - tenuto conto di quanto sopra esposto sul senso del provvedimento che lo individua, allo stato, come più adatto genitore "collocatario" e sulla auspicata prospettiva di un recupero pieno della bigenitorialità - è suo preciso dovere, anche in applicazione del principio di buona fede che governa tutti rapporti civili, venire incontro, per quanto possibile e in maniera ragionevole, alle esigenze di vita e di lavoro della S e favorire il rapporto madre – figlio, fermo restando l'interesse di G ad avere una vita il più possibile ordinata e, soprattutto, a non diventare occasione di ulteriori litigi tra i suoi genitori (sotto questo profilo, appare quanto mai opportuno che i genitori, nel regolare gli aspetti pratici dei rapporti che coinvolgono i figli e nel concordare eventuali deroghe al regime del decreto, seguano i consigli e le indicazioni di persone terze e competenti, quali uno psicologo di loro fiducia o i Servizi sociali, rivolgendosi al Giudice tutelare, ove si dovessero determinare insanabili contrasti applicativi del decreto stesso).

La reclamante si oppone, inoltre, alla scelta di escludere il pernottamento del minore G presso di lei, finanche nei 15 giorni consecutivi di visita stabiliti nel periodo estivo, ritenendo tale scelta totalmente priva di motivazione (cfr. foglio 9).

Orbene, l'opzione - determinata dai suggerimenti dati dalla consulente, che, prima di esporre il programma consigliato, ha precisato di non ritenere "propizio" il pernottamento del minore presso la madre (cfr. pag.27) - è stata adottata in ragione della età del bambino e della attuale situazione di conflittualità che consiglia di garantire al bambino una maggiore stabilità di vita, nulla escludendo che, soprattutto in un contesto di maggiore concordia e serenità tra i genitori, gli stessi si accordino per pernottamenti presso la madre, nella più volte indicata ed auspicata

prospettiva di una progressiva riduzione della conflittualità, di normalizzazione dei rapporti e, al momento opportuno, di un pieno recupero della bigenitorialità e, quindi, quanto meno, di maggiori opportunità di condivisione del quotidiano da parte del genitore attualmente non collocatario, a tutto beneficio del minore (salva, anche sotto questo profilo, l'opportunità di farsi consigliare da esperti di reciproca fiducia o dai Servizi sociali e, comunque, di orientare le decisioni in funzione dell'interesse del minore).

Rimane confermato, quindi, anche quanto al profilo economico, il decreto impugnato.

Quanto, infine, alle spese del giudizio di reclamo, considerata la reciproca parziale soccombenza – in particolare, parte reclamata è soccombente relativamente all'eccezione di inammissibilità - e l'obiettivo complessità e delicatezza delle questioni trattate, esse, liquidate in complessivi € 2.400,00 (€ 800,00 per la fase di studio, € 600 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1000 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge, devono essere poste per 2/3 (€ 1.600,00) a carico di SR e compensate tra le parti per il restante terzo (€ 800,00).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sul reclamo presentato da SR avverso il decreto del Tribunale di Paola emesso e pubblicato in forma telematica il 2.12.2019, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato;
- condanna SR al rimborso nei confronti di FG di 2/3 delle spese del giudizio di reclamo - liquidate nell'intero in complessivi € 2.400,00, oltre accessori come per legge - compensando tra le parti il restante terzo.

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Catanzaro, 4.2.2020

Il Consigliere relatore
dott. Antonio Rizzuti

Il Presidente
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo